

Cassazione civile, Sezione Sesta, Presidente Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere Dott. MANNA Felice, sentenza n. 24146 del 12.11.2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente -

Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16033/2013 proposto da:

A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, (OMISSIS), presso la dr.ssa (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

contro

R.G., R.A. (germane), elettivamente domiciliate in ROMA, (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall'avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro

R.M., A.C.;

- intime -

Cassazione civile, Sezione Sesta, Presidente Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere Dott. MANNA Felice, sentenza n. 24146 del 12.11.2014

avverso la sentenza n. (OMISSIS)/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 5.12.2012, depositata il 18/12/2012;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I. - Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell'art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.:

"1. - R.A., G. e M., comproprietarie di un fabbricato sito in (OMISSIS), convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino A.M. e C. comproprietarie di un terreno confinante, per sentirle condannare alla demolizione di opere edilizie realizzate in violazione delle norme sulle distanze, all'esecuzione di lavori di ripristino della stabilità di un muro e al risarcimento dei danni.

1.1. - Resistente M. e contumace A.C., il Tribunale accoglieva in parte la domanda, condannando le convenute al pagamento in favore delle attrici della somma di Euro 6.000,00 oltre accessori.

1.2. - Gravata in prima principale da A.M. e in via incidentale da R.A., G. e M., tale sentenza era confermata dalla Corte d'appello di Napoli. Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte partenopea osservava che le attrici dovevano ritenersi attivamente legittimate. Ciò in quanto le R. erano divenute proprietarie del fabbricato con atto di compravendita del 16.11.1985, col quale l'immobile era stato trasferito loro nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, con tutti i relativi diritti, accessori, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive e comunioni. In tale qualità, pertanto, le attrici erano legittimate attivamente in causa, poichè in caso di danneggiamento di un bene esclusivamente il proprietario di esso ha il potere di agire per il ristoro dei danni.

Nè aveva rilievo il fatto che i danni fossero stati presumibilmente provocati da un'attività costruttiva interrotta prima che le R. divenissero proprietarie dell'edificio, trattandosi di un illecito permanente e come tale produttivo di danno fino a che non si fosse provveduto alle necessarie riparazioni. Di conseguenza era infondata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento.

Infine confermava il giudizio d'incapacità a deporre del teste A.Q., che la qualità di direttore dei lavori edili effettuati dalle convenute esponeva potenzialmente ad un'azione di garanzia impropria da parte di queste ultime. Ad ogni modo, aggiungeva, le

Cassazione civile, Sezione Sesta, Presidente Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere Dott. MANNA Felice, sentenza n. 24146 del 12.11.2014

dichiarazioni rese da detto teste non erano confermate dall'altro testimone Ad.An., il quale, avendo avuto conoscenza dei fatti di causa per aver provveduto a redigere una perizia di parte in favore delle attrici, aveva riferito che prima dei lavori intrapresi dalle convenute il muro di cinta della proprietà R. si presentava senza alcuna lesione o distacco dal piazzale, come invece era evidenziato dai rilievi fotografati successivi.

2. - Per la cassazione di tale pronuncia A.M. propone ricorso.

2.1.- Resistono con controricorso le sole R.G. e A..

2.2. - R.M. e A.C. non hanno svolto attività difensiva.

3. - Tre i mezzi d'annullamento proposti.

3.1. - Col PRIMO MOTIVO è denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. L'azione di risarcimento del danno, afferma parte ricorrente, ha carattere personale e compete unicamente a colui il quale risulta proprietario al momento del fatto illecito.

Nella specie, all'epoca in cui le R. acquistarono il loro fabbricato, i pretesi danni prodotti dall'attività edilizia svolta dalle A. si erano già prodotti e stabilizzati nella loro entità.

3.2. - Il SECONDO espone la violazione dell'art. 2947 c.c., in relazione all'art. 360 c.c., n. 3, in quanto, contrariamente a quanto asserito dalla Corte territoriale, l'illecito in esame non è permanente ma istantaneo ad effetti permanenti.

3.3. - Col TERZO MOTIVO, infine, è dedotta la violazione dell'art. 246 c.p.c., in relazione al n. 3 (rectius, 4) dell'art. 360 c.p.c., perchè l'interesse che determina l'incapacità a testimoniare è unicamente quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta la legittimazione principale o secondaria alla causa.

4. - Il PRIMO MOTIVO È FONDATAO.

Cassazione civile, Sezione Sesta, Presidente Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere Dott. MANNA Felice, sentenza n. 24146 del 12.11.2014

Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale (Cass. n. 15744/09). Ne deriva che il relativo credito risarcitorio, che sorge al momento in cui si verificano i danni (indipendentemente dall'epoca in cui è stata posta in essere la condotta da parte del soggetto agente), non ha carattere ambulatorio in quanto non circola in virtù del trasferimento dell'immobile danneggiato, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 c.c..

4.1. - Nella specie, la Corte territoriale non ha ricollegato il diritto delle attrici al risarcimento del danno al fatto che questo si fosse prodotto prima dell'acquisto del fabbricato. Nella sentenza impugnata si parla, infatti di "danni presumibilmente provocati dall'attività costruttiva, interrotta prima che le germane R. divenissero proprietarie del muro danneggiato da essa", sicchè l'unico accertamento di fatto operato al riguardo (sia pure con una formulazione non immune da una certa qual perplessità) dalla Corte distrettuale concerne l'interruzione dei lavori, non l'emergenza dei relativi effetti dannosi. Nè tanto meno ha accertato che il credito in questione sarebbe stato oggetto di apposita e specifica cessione.

Al contrario, ha erroneamente dedotto la legittimazione ad agire da un lato dalla circostanza che l'atto col quale il fabbricato era stato donato alle R. conteneva una clausola per cui l'immobile doveva intendersi trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, con tutti gli accessori, pertinenze, le accessioni, le dipendenze, le servitù e le comunioni; e dall'altro dal fatto che solo il proprietario della res è, in quanto tale, titolare del diritto al risarcimento del danno arrecato ad essa.

5. - Anche il SECONDO MOTIVO È FONDATAO.

E' permanente l'illecito che si protrae nel tempo a causa del protrarsi dell'attività lesiva del soggetto agente, mentre è istantaneo l'illecito che unico actu periclitur, cioè che si esaurisce in una condotta unitaria (sia in senso logico che cronologico), indipendentemente dalla diacronia dei relativi effetti (cfr. Cass. n. 9711/13). E nel caso di illecito istantaneo ad effetti permanenti, la prescrizione decorre dalla prima manifestazione del danno (cfr. Cass. S.U. n. 23763/11).

5.1. - Nella specie, la Corte territoriale ha confuso la permanenza degli effetti dannosi con la permanenza dell'illecito, e così ha mal governato l'applicazione dell'art. 2947 c.c..

Cassazione civile, Sezione Sesta, Presidente Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere Dott. MANNA Felice - sentenza n. 24146 del 12.11.2014

6. - L'accoglimento dei suddetti motivi, imponendo la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, per l'accertamento sia della legittimazione attiva alla domanda, sia della prescrizione del diritto, determina l'assorbimento del terzo mezzo.

6.- Pertanto, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, in base all'art. 375 c.p.c., n. 5".

II. - La Corte condivide la relazione.

La memoria contraria di parte controricorrente non coglie minimamente i rilievi contenuti nella relazione.

Non quello inerente alla legittimatio ad causam. Proprio perchè nella sentenza impugnata tale condizione dell'azione è collegata alla proprietà dell'immobile danneggiato, è evidente l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale, il diritto di credito (ad est, quello al risarcimento del danno) non potendo circolare quale accessorio del diritto reale (la proprietà del fondo danneggiato).

Non quello riguardante la prescrizione del diritto stesso. La confusione concettuale tra illecito permanente ed illecito istantaneo ad effetti permanenti non determina, nella specie, la necessità della mera correzione della sentenza, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., poichè modifica, retrodatandolo, il dies a quo della prescrizione del credito risarcitorio, mutando il presupposto dell'accertamento di fatto operato nella sentenza.

III. - Pertanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, che nel decidere il merito si atterrà ai principi di diritto sopra esposti, e provvedere inoltre sulle spese di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, che provvedere inoltre sulle spese di cassazione.


Cassazione civile, Sezione Sesta, Presidente Dott. PETITTI Stefano - rel. Consigliere Dott. MANNA Felice, sentenza n. 24146 del 12.11.2014

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2014

- rel. Consigliere


Dott. MANNA Felice

 **Ex Parte Creditoris**
Rivista di Informazione Giuridica

Presidente -

Dott. PETITTI Stefano -

*la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico mediante l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy

 **Ex Parte Creditoris**
Rivista di Informazione Giuridica

 **Ex Parte Creditoris**
Rivista di Informazione Giuridica

 **Ex Parte Creditoris**
Rivista di Informazione Giuridica

 **Ex Parte Creditoris**
Rivista di Informazione Giuridica